FISCO

Da oggi il bollo fisso aumenta a 2 e 16 euro

Incremento deciso dalla L. di conversione del DL 43/2013, pubblicata ieri in Gazzetta, per coprire le maggiori spese di ricostruzione privata in Abruzzo

/ Anita MAURO

La legge 24 giugno 2013 n. 71, di conversione del DL 43/2013, approvata dal Senato in data 21 giugno 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 di ieri e in vigore da oggi, prevede una rilevante novità, destinata ad avere un **largo impatto** sui contribuenti.

Infatti, viene previsto che le misure dell'**imposta fissa** di **bollo** attualmente stabilite in 1,81 e in 14,62 euro, **ovunque ricorrano**, siano rideterminate, rispettivamente, in **2** e in **16 euro**.

La misura, introdotta nel corso dell'esame del Ddl. di conversione in prima lettura al Senato, è necessaria per far fronte ai **maggiori oneri** derivanti dagli interventi di **ricostruzione privata** nei territori dell'**Abruzzo** colpiti dal **sisma** del **2009**.

Si ricorda che il DL 43/2013 contiene disposizioni urgenti per il **rilancio** dell'area industriale di **Piombino**, di **contrasto** a **emergenze ambientali**, in favore delle **zone terremotate** del **maggio** 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per **Expo 2015** (si vedano "Nuovo modello di comunicazione per il finanziamento post sisma 2012" del 17 maggio 2013 e "Sisma del 2012, finanziamento per pagare le somme dovute fino al 15 novembre" del 14 giugno 2013).

Nell'ambito della conversione in legge di tale provvedimento, quindi, è stata inserita la nuova norma (art. 7-*bis*), che si prefigge di assicurare la prosecuzione degli **interventi per la ricostruzione privata** nei territori della Regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. Il legislatore, infatti, inserendo l'art. 7-*bis* nel DL 43/2013, autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della **concessione di contributi a privati**, per la **ricostruzione o riparazione di immobili**, prioritariamente adibiti ad **abitazione principale**, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti da tale disposizione, è previsto l'aumento del bollo fisso.

In particolare, il legislatore ha disposto che l'imposta fissa di bollo:

- ovunque sia prevista nella misura di **1,81 euro**, **passi a 2 euro**;
- ovunque prevista nella misura di **14,62 euro**, **passi a 16 euro**.

L'aumento del bollo è destinato a riverberare le proprie conseguenze in molti ambiti, in quanto la novità è stata inserita "**a tappeto**", operando sulla misura dell'imposta fissa e non sulle singole fattispecie.

Pertanto, è sufficiente dare uno sguardo alla Tariffa allegata al DPR 642/72 per rendersi conto dell'impatto della norma. Ad esempio (senza pretesa di esaustività), sono interessate dall'aumento le seguenti fattispecie:

- gli atti rogati, ricevuti o autenticati **da notai** o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e **copie dichiarate conformi all'originale** rilasciati dagli stessi (ad eccezione di quelli relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche) che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- le **scritture private** contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano **rapporti giuridici** di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti, che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- gli atti di notorietà e le **pubblicazioni di matrimonio**, che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 4 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi, che saranno soggetti a bollo di 2 euro per ogni esemplare (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- le ricevute e le **quietanze** rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se superano **77,47 euro**, che saranno soggetti a bollo di 2 euro per ogni esemplare (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).

Atteso che la legge di conversione, per espressa previsione dell'art. 1 comma 15, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e che gli aumenti previsti dal nuovo art. 7-*bis* comma 3 del DL 43/2013 si applicano "a decorrere dalla **data** di **entrata in vigore** della **legge** di conversione del presente decreto", gli aumenti risultano operativi già da oggi.